

STATUTO

Associazione "Alliance of Guardian Angels Italia Inc.-"

Costituzione – denominazione - sede

Art. 1 - È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 11 agosto 1991, n. 266, della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale denominata **"Alliance of Guardian Angels Italia Inc."**

*La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione **"Alliance of Guardian Angels Italia Inc. - Organizzazione di volontariato"** in sigla denominata **"Alliance of Guardian Angels Italia Inc. - ODV"**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico". Si potrà aggiungere a ODV e Organizzazione di Volontariato anche Ets e Ente del Terzo Settore.*

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV (legge quadro del volontariato 266/91 e la legge del volontariato della Regione Sardegna n. 39 del 13 settembre 1993). Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 1.1 - La sede dell'associazione è nel Comune di Olbia (OT), Via Vincenzo Piro n. 12..

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Durata

Art. 2 - La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia

Art. 3 - L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e attività

Art. 4 - L'associazione **Alliance of Guardian Angels Italia Inc.**”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105. In un contesto di struttura liberamente e democraticamente autogestita, opera, attraverso la partecipazione attiva, gratuita e volontaria di tutti gli Associati e volontari esterni nell'assistenza morale e materiale, compresa assistenza medico specialistica, ai poveri ed ai bisognosi.

Art. 5 - Nello specifico svolge in via prevalente l'attività di cui alle lettere

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; tale attività non potrà essere svolta fino ad avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art.34 del D.lgs n. 1 del 2018 come disposto dall'art. 11 del D.M. 106 del 15/09/2020
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

1. Assistenza ai poveri, agli emarginati, agli extracomunitari, ai tossicodipendenti, ai disadattati e ai bisognosi in genere;
2. Servizio di accompagnamento e assistenza nel traffico cittadino alle persone anziane con difficoltà di deambulazione;
3. Pulizia dei luoghi di incontro pubblico (giardini, parchi, etc.) attraverso la raccolta, anche differenziata, di carta, rifiuti, organizzazione della raccolta del materiale riciclabile, sensibilizzazione sul minore spreco energetico e salvaguardia dell'ambiente urbano e rurale;
4. Assistenza ai cittadini ad es. nelle stazioni ferroviarie, metropolitane, negli scali aeroportuali etc, per il disbrigo delle operazioni di carico e scarico bagagli, oppure per il servizio di accompagnamento;
5. "Servizio cortesia", di assistenza e di solidarietà, nelle manifestazioni pubbliche e sui mezzi pubblici (tram, autobus, metropolitana etc.)
6. Attività di assistenza a persone in difficoltà motoria e fisica con il trasporto attraverso mezzi di soccorso adeguati;
7. Attività di assistenza e soccorso ad animali abbandonati, feriti o comunque in difficoltà, e di sensibilizzazione verso i diritti degli animali;
8. Attività di prevenzione e contrasto della microcriminalità attraverso la presenza deterrente sul territorio e la sensibilizzazione democratica dei cittadini e delle istituzioni;
9. Attività di lotta all'intolleranza e alla discriminazione in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale;
10. Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione e orientamento per gli emarginati sociali e per tutte le categorie che trovano difficoltà di inserimento nella vita sociale ed economica.
11. Prestare il proprio contributo umano e tecnico, a mezzo dei propri associati, alle attività di Protezione Civile, attraverso la previsione, la prevenzione ed il soccorso in caso di calamità naturale e antropica, ed ovunque si richieda la necessità d'intervento, con particolare attenzione a tutto il territorio nazionale;
12. Concorrere, con la propria organizzazione ed esperienza, a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali e antropica, con azioni di: soccorso, assistenza logistica, attività di recupero dispersi, evacuazioni ed esodi, realizzazione, organizzazione e gestione campi di Accoglienza e Ammassamento;
13. concorrere, con la propria organizzazione ed esperienza a contribuire e migliorare l'emergenza sanitaria;
14. promuovere servizi rivolti sia alla collettività che ai singoli individui, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

L'organizzazione intende anche dare impulso ad attività culturali quali l'organizzazione di convegni, incontri, manifestazioni, pubblicazioni, programmi radiofonici e televisivi, anche pubblicitari, realizzazione di siti su Internet, etc.

A titolo esemplificativo e non esaustivo o tassativo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

1. Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari, inchieste, istituzioni di biblioteche, proiezione di film e documentari;
2. Attività associative: incontri, manifestazioni tra i soci in occasione di festività, ricorrenze o altro;
3. Attività di formazione: corsi di formazione per la sensibilizzazione dei cittadini ai sentimenti di solidarietà sociale, di democrazia, di tolleranza;
4. Attività editoriale: pubblicazione di volantini, periodici, libri, atti di convegni etc.;

Per attuare concretamente i propri scopi, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- Promuovere e partecipare alle attività Istituzionali (coordinamenti delle organizzazioni di volontariato, gruppi integrati pubblico – privato, gruppi istituzionali consultivi alle attività dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, etc.) che si sviluppano nel territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale e che siano coerenti con l'oggetto sociale;
 - Attivare e gestire, in modo autonomo o in collaborazione con altre strutture pubbliche e private, Centri di Ascolto, Centri di pre-accoglienza e Centri di Prima Accoglienza, dotati anche di strutture residenziali e/o semiresidenziali, necessari a fornire concrete e immediate risposte ai soggetti bisognosi e alle loro famiglie;
 - Attivare e mantenere rapporti di consulenza e collaborazione con tutte quelle realtà del mondo del volontariato, del privato sociale, delle professioni, dell'impresa e del pubblico servizio che possano contribuire alle finalità dell'Associazione, purché non vengano messi in discussione i principi fondamentali dell'Associazione stessa;
- L'associazione potrà partecipare quale socio od associato ad Associazioni e/o altri organismi, nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio;
- L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo ha la competenza di individuare l'esercizio delle attività secondarie e strumentali.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività di interesse generale sono esercitate, in via esclusiva o principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Soci

Art. 6 - Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda d'iscrizione all'associazione. La deliberazione di ammissione a socio è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati come previsto dall'articolo 15 co. 1 CTS. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di adesione comporta di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno ad uniformarvisi.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (co. 1, art. 35 Cts).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato (Art. 32, co. 2 CTS).

I soci sono volontari e pertanto sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (co. 4, art. 17 Cts).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 7 – I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- A. Fondatori;
- B. Ordinari;
- C. Onorari.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

I Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;

I Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo e la nomina quali soci onorari deve essere espressamente accettata dall'interessato. Nel rispetto del principio di democraticità che caratterizza gli ETS i soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri soci.

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 8 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, di votare per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di visionare, secondo le modalità stabilite, i libri sociali. Tutti i Soci hanno pari diritti e doveri.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, in qualunque momento, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 8.1 - L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima (L. 11 agosto 1991 n. 266 art. 4 comma 1).

Art. 8.2 - Le prestazioni fornite dagli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al socio potranno essere rimborsate soltanto le spese, debitamente documentate, effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Art. 9 - I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento e di garantire le prestazioni deliberate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Perdita della qualifica di socio

Art. 10 - La qualifica di socio si perde per:

- A. Morte;
- B. Dimissioni;
- C. Svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- D. Indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato dell'Associazione, ovvero violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;

La perdita della qualifica di socio di cui ai punti A, B è automatica ed appurata dal Presidente o dal Vice Presidente che la comunicano all'assemblea dei soci.

I provvedimenti concernenti la perdita della qualifica di socio di cui ai punti C e D vengono deliberati dal Consiglio Direttivo e comunicati nel corso della prima Assemblea utile.

Quota associativa

Art. 11 – Non è prevista alcuna quota associativa. I soci devono essere presenti ed operativi per lo svolgimento delle mansioni da svolgere (es. turni di servizio).

Organi sociali

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione:

- A. L'Assemblea dei Soci;
- B. Il Consiglio Direttivo (abbreviato CD);
- C. Il Presidente;
- D. Il vice Presidente;
- E. Organo di controllo;
- F. Il Collegio dei Proviviri (facoltativo).

Art. 13 - Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, c. 5 CTS (Organo di controllo) che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tali disposizioni si applicano universalmente a tutti i Soci.

Assemblea

Art. 14 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci. I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile (co. 2, art. 24 Cts). Nelle associazioni con un numero di associati < 500 ogni socio può rappresentare al massimo tre altri soci (co. 3, art. 24 CTS).; Nelle associazioni con un numero di associati > 500 ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati (co. 3, art. 24 CTS)

Art. 14.1 - L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente con avviso affisso nei locali della Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, con il medesimo anticipo, mediante idonea comunicazione ai soci.

Art. 14.2 - L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione, purché nella regione Sardegna) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 14.3 - L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

1. sulla nomina, qualora in scadenza, dei membri del Consiglio Direttivo e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa al rendiconto e all'attività svolta dall'Ente;
3. sul rendiconto consuntivo;
4. sul bilancio preventivo;

5. sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. delibera sull'esclusione degli associati
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei Soci o del Collégio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Art. 14.4 - L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dello Statuto sociale;
2. sulla fusione con altre Associazioni o Enti;
3. sulla trasformazione giuridica dell'Ente;
4. sulla cessazione, liquidazione, estinzione ed eventuale destinazione delle attività dell'Ente ad Associazione od enti aventi finalità uguali o affini.

Art. 14.5 - Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà dei Soci aventi diritto. L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (tramite Skype, videoconferenza o audio conferenza) ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (co. 4, art. 24 CTS).

Art. 14.6 - Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Art. 14.7 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21 C.C.).

Art. 14.8 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Consiglio Direttivo

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 5 a 9, ma sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea ordinaria, tra i soci che hanno diritto al voto. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 15.1 - Del Consiglio Direttivo possono far parte i Soci che hanno diritto di voto. Se uno o più membri, per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita, il Consiglio Direttivo provvede alla sua surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti dell'ultima votazione dell'Assemblea. Nell'ipotesi in cui non vi sia graduatoria utile o se vengano a mancare più della metà dei consiglieri il Presidente deve convocare l'assemblea e indire nuove elezioni.

Art. 15.2 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un Segretario Organizzativo, non componente del Consiglio Direttivo e anche non socio. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono di diritto Presidente e Vicepresidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario ed un Vicepresidente Onorario.

Art. 15.3 - Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale. Nello specifico può deliberare e determinare sulle modalità delle convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 15.4 - In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

Art. 15.5 - Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto dell'anno trascorso, insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

Art. 15.6 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. I consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti d'ufficio.

Art. 15.7 - Il Presidente (ovvero, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 15.8 - La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno spedito o consegnato a mano ai membri dell'Organo almeno cinque giorni prima della riunione. La comunicazione scritta può essere inviata tramite lettera, fax, telegramma o mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante l'invio almeno un giorno prima della riunione.

Art. 15.9 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei Conti su argomenti di natura contabile. Partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni sono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 15.10 - Il Presidente (o, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 16 - Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali e generali nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

Organo di controllo

Art. 18 - L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art.30 c. 2 CTS ed art. 8 D D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105) o quando il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 18.1 - I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Art. 19 - Il collegio dei Probiviri costituisce l'Organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica tre esercizi. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o Revisore dei Conti.

La richiesta al Collegio preclude il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura, previa audizione dei soggetti interessati. Il giudizio emesso è inappellabile.

Esercizio Sociale – Bilancio sociale

Art. 20 - L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

In occasione dell'Assemblea chiamata a deliberare sul Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e dall'art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/17, e le successive Circolari del Ministero del Lavoro, il Consiglio, unitamente all'eventuale relazione scritta dell'Organo di Controllo, presenta tutta la documentazione richiesta ed esegue tutti gli adempimenti.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 21 - Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- A. contributi di privati, ivi compreso il 5 per mille;
- B. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- C. contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- D. rimborsi derivanti da convenzioni;
- E. entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie; spetta al consiglio direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- F. proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi;
- G. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, consentita da norme di legge e di regolamento.

Art. 22 - Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- A. beni immobili e mobili;
- B. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- C. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Art. 23 - E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, durante la vita dell'organizzazione ed anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 c. 1,2,3 D.Lgs. 117/17. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

Art. 23.1 L'associazione deve tenere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/17 i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo

Art. 24 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dotati di una posizione previdenziale (dipendenti e parasubordinati) dovrà essere inferiore al 50% del numero dei volontari iscritti nell'apposito registro dei volontari dell'Ente (art. 16 e artt. 33 del D.Lgs. 117/2017). Tale percentuale è da calcolarsi secondo un criterio capitarario così come previsto dalla nota ministeriale e ss.mm. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 novembre del 2021 n.18244 lettera b.1 e b.2.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 25 - Lo scioglimento e in caso di estinzione dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento e in caso di estinzione dell'Associazione la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento e di estinzione, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Norma Transitoria

Art. 26 - Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS (Registro Nazionale Unico Terzo Settore).

Norma finale

Art. 27 - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

Luogo e data 31-01-2023

Letto, confermato e sottoscritto

Alessandro Sero

